

Soc. Anon. Lanifici Rivetti

ricorso

al Collegio Peritale per la valutazione dei titoli

Discusso il 20 febbraio 1941

Avv. prof. Aurelio Candian  
Via Tommasini, 22 Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 68087  
13658



A S.E.

l'on. avv. IVANOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

*Vista Mantovana*

*Mantova*



VISITATA  
L. ITALIA





MILANO 14 IX  
Corso Roma, 10

R. Università degli Studi  
DI MILANO

Mellera,  
pessima estate la via/  
per ragioni di salute e  
per altri. Ecco perché  
rispondo tardi alla  
tua. Quanto tua mi  
scrive della tua condizione  
professionale rispondo  
in modo perfetto al de-  
tuo dei galantuomini  
che un tempo volevano

le Torti del paese.  
Per una parte avrò a  
motivo d'assipazione e  
d'appoggio a poter  
collaborare con lei in  
qualche pratica: ma  
ci vorrà un poco d'  
esperienza perché il lavoro  
è ora assai scarso.

A presto, Eccellenza!  
e intanto, tutta la  
mia deferenza e la  
mia ammirazione.  
off. ell. Candini

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-26

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 1 81007  
11658

Parma, 24 sett.1940-XVIII

Eccellenza,

a carico dei Lanifici Rivetti di Biella, si è verificato, per il primo semestre di vita della Società anonima, un accertamento di valore delle azioni, da parte del Sindacato di borsa di Milano, di gran lunga eccedente il valore nominale. E ciò importa un aggravio di varie centinaia di migliaia di lire.

Ho immediatamente presentato al Comitato peritale, sedente in Roma, un reclamo che Le unisco in copia. Le <sup>manderò</sup> unisco anche l'elenco dei componenti il Comitato stesso.

Amerei avere la Sua collaborazione,

Se Le occorresse qualche ulteriore chiarimento, sono a Sua disposizione.

Delle pratiche, direi così, procuratorie, si occupa Berli ri.

Una preghiera che spero non grave, e che, esaudita, rappresenterebbe la eliminazione di un sentito disagio familiare. E' al confino, a Nepi di Viterbo, perchè ebreo straniero, il cognato di mio fratello prof. L.F. Candian; si chiama Samuele Spritzman. E' in condizioni di salute quanto mai cagionevoli e il luogo gli rende la vita molto difficile. La relazione medica, che compiego, rende conto esaurientemente delle operazioni chirurgiche da lui subite e dei postumi. Bisognerebbe invocare dal Direttore Generale della P.S. l'assegnazione di lui a Parma, dove la presenza della sorella gli darebbe modo di praticare un dietetico meno nocivo.

Coi più devoti saluti

A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658


Parma, 27.9.1940

Eccellenza,

mi si dice - a proposito del  
ricorso Rivetti - che di solito, il più fie-  
ro sostenitore delle pretese fiscali nel Comi-  
tato peritale è il comm. Zappalà.

Lei lo conosce ?

Coi più deferenti saluti



A S.E.

l'avv. Jvanhoe Bonomi  
Roma

Roma, 5 ottobre 1940

Egregio prof. Cantiani,

Nella sua lettera del 24 settembre, dandommi incarico di seguire ~~la~~ ~~la~~ e appoggiare il ricorso dei Lanifici Rivetti, mi prometteva l'invio dell'elenco dei componenti del Collegio Reale. Finora ~~ho~~ ~~lo~~ ~~pres~~ ~~mi~~ ~~ho~~ ricevuto l'atteso elenco, e ho solo avuto da Lei notizia che fra i membri è lo Lappala, che forse rappresentava nel Comitato ~~di~~ ~~la~~ Direzione Generale del Tesoro.

Gradirei pertanto che Ella mi mandasse i nomi dei nove componenti. In caso diverso, me li procurerò al Ministero delle Finanze.  
Con i migliori saluti.

~~Mostre Collegio~~

Egregio Professore,

Ho conferito col Vice-Capo  
della Polizia, S. E. Senise, e l'ho  
vivamente ~~interessato~~ pregato di  
migliorare le sorti del sig. Samuele  
Spi. Spritzman, confinato a Nepi  
di Viterbo.

Il desiderio di essere trasferito  
a Parma è difficilmente accoglibile,  
specie se - come la P. G. asseriva -  
lo Spritzman abitava a Parma,  
nel qual ~~caso~~ caso il ritorno nella  
antica città sarebbe l'annulla-  
mento del provvedimento.

Ad ogni modo il Senise mi  
ha assicurato che - assunte le  
debite informazioni - provvederà  
nel miglior modo possibile  
e mi darà presto notizia

delle sue decisioni.  
Con i migliori saluti

Roma, 5 ottobre 1940

---

M. Prof. Aurelio Candiani  
Via Commasini, 22  
Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-26

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087  
13658

A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

~~Piazza Libertà~~

*Via Mantovana*

*Mantova*



VISITATE  
LITALIA

ROMA  
6-7-9  
6 X 9  
40XVIII  
DISTRIBUZIONE

SEMPRE VOLTA MANTOVA  
-81940  
156-55

PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL.

68087  
13658



A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

Via Mantovana

ROMA

Mantova

101940  
VOLTA MARITIME  
35-95

ROMA  
13-14  
9 X  
40 XVIII  
DISTRIBUZIONE

VISITATE  
L'ITALIA

Roma 12 ottobre 1940

Cara Bonanni

ho ritirato alla  
tua portineria le  
carte relative alla  
questione della quale  
è stata inviata l'is-  
peatura della Stabi-  
li-  
to ringrazio del tuo  
gentile interessen-  
to.

Ma ricevo seri-  
la tua lettera, e

---

mi sono subito  
occupato della  
cosa - Seote's ma  
mi sono occupati  
il Collegio peritale,  
e sono a tua disposizione.

In occasione della  
tua prossima venuta  
potremmo della que  
stione del materiale  
notabile scritto sulla  
"Sift" -

Autanto occorre

che la benita presenza  
te' al piu' presta  
la nota istantanea con  
forza al suggerire  
avvento degli affari

Piccoronami e di te  
quoniam la tua vi'  
guerra e con piu' cor  
diocesi' talmente cred' me'

teu' offer  
A. Canale

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658


Parma, 4 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

se quei signori, sulla questione fiscale che preme tanto ai nostri clienti Rivetti, non si persuadono, me ne scriva, e ci incontreremo, perchè bisogna spuntarla.

Non Le dico poi dello Spritzmann confinato che mi interessa perchè tanto vicino a mio fratello.

Devoti saluti e rinnovati ringraziamenti

  
ancor

P.S. - Alla destinazione di Parma sarebbe/ preferibile quella di Milano. Potrei io stesso assicurare ivi allo Spritzmann le cure di cui ha bisogno, a parte la maggior facilità

A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 8 ottobre 1940XVII

Eccellenza,

come da Sua richiesta, Le accludo l'elenco  
dei componenti il comitato peritale per i reclami  
in tema di tassa di negoziazione.

Con viva e cordiale deferenza

Suo

*Scritto da Roma  
il 13 ottobre*

A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
} 13658


Parma, 10 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

debbo avvertire senza indugio che c'è  
equivoco circa la residenza del signor Samuele  
Spritzmann. Egli non risiede a Parma, dove ha  
la sorella.

E' stato impiegato prima a Torino, e  
poi a Milano. Se V.E. vuole usarmi, nella sua  
benevolenza un segnalato favore, faccia presente  
senza indugio questa circostanza e aggiunga sopra  
tutto che sarebbe desideratissima anche la sede  
di Ferrara.

Devoti saluti



P.S. Fra qualche giorno avrò qualche comunicazione  
da farle per l'affare Rivetti.

A S.E.

L'on. avv. IVANO BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 16 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

non conosco personalmente il Sen. Bianchini, Non saprei quindi se un contatto con lui possa essere utile. Veda lei come meglio crede. Forse, però, in questo primo momento interessante sarebbe conoscere le disposizioni di coloro che, nel comitato, rappresentano la Finanza, in modo da poter controbattere in tempo utile i loro argomenti.

Ad ogni modo io non ho ~~praxa~~ fatto alcun approccio con Sen. Bianchini.

Coi più deferenti saluti



A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 16 ottobre 1940-XVIII

Eccellenza,

grazie delle Sue.

Si potrebbe insistere per Ferrara? Questa sarebbe residenza gradita per più ragioni; non ultima quella della prospettiva di un qualche, anche se saltuaria, occupazione.

Deferenti saluti e grazie rinnovate

A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087  
13658



A S.E.

L'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

AVE

VISITAT  
LITALLI



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

10872

Cuccini

Usi e costumi parlato

dei <sup>to</sup> ~~av~~ Bianchini.

+

Racconti

Pritzmann.

Per l'anno  
1911

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087 13658

*D. X. H. O.*

abbia tanta papaveria, <sup>ecc. us</sup>  
 Colega! arriva la buona, nei  
 pare) notizie che Spritzmann  
 è stato sottoposto a visita medica.  
 Naturalmente, non reputate  
 verissime le mie osserva-  
 zioni sulle malattie autiche  
 e recenti. Questo prova?  
 È il caso di comunicarlo  
 subito a chi si rapone?

Cordalme  
 Grazie e scuse  
 al.

Gregorio Collega,

Roma, 29 ottobre 1940

Lo stato del ricorso  
al Collegio Peritale per la determinazione  
del valore delle azioni della Società  
An. Laminifici Rivetti è il seguente:

Il ricorso è iscritto nel quarto elenco  
dei ricorsi da ~~trattarsi~~ giudicarsi in  
questo inverno. Praticamente <sup>ci vuol dire</sup>  
che (salvo non ci ~~fossero~~ <sup>siano</sup> particolari  
ragioni di urgenza per chiedere una pronta  
decisione) il ricorso sarà discusso intorno  
a Natale e forse più in là. Per questo  
non è stato fissato ~~neppure~~ <sup>ancora</sup> un relatore  
e neppure dei ~~relatori~~ membri del collegio  
conosce la portata e le ragioni del  
ricorso stesso. Inutile pertanto ~~che~~  
sottare <sup>organi</sup> l'opinione dei commissari  
che, non possedendo i dati di fatto, non  
possono esprimere la loro opinione.

Invece sarà utile conoscere, nel  
frattempo, quali sono i limiti della  
commissione e quali sono i principi  
ai quali ~~essa~~ <sup>essa</sup> si è fin qui ispirata  
nella sua brevissima vita. Ciò sto

raccolgendo a mezzo della stessa Segreteria <sup>del Collegio Peritalpinese</sup> ~~la~~ quale si è messa cortesemente a mia disposizione per ~~lo~~ l'esame del caso nel suo profilo, d'uso <sup>procedurale</sup> procedurale.

Parrebbe questi <sup>preliminari</sup> sono preliminarmente da risolvere. Poiché <sup>il Collegio</sup> ~~la~~ <sup>competenza</sup> ~~competenza~~ per risolvere le <sup>controversie</sup> ~~questioni~~ inerenti alla <sup>a decurtazione</sup> imposta di negoziazione ~~per~~ dal 1939, può ~~anche~~ sconfinare da questo limite e giudicare dell'imposta dovuta per il secondo semestre 1938? E nel caso che ~~il Collegio~~ <sup>il Collegio</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> abbia competenza ~~per~~ per lo scorcio del 1938, come dovrà ~~regolarsi~~ <sup>determinarsi</sup> l'imposta per questo periodo? E quali ~~effetti~~ <sup>effetti</sup> ha la pronuncia del Comitato degli Agenti di Borsa di Milano che <sup>soltanto</sup> sembra essersi pronunciato <sup>sul</sup> sul valore delle azioni nel secondo semestre del 1938, ~~e non~~ e non per il successivo anno 1939?

Quando ~~non~~ <sup>non</sup> sarò <sup>in grado</sup> in grado di conoscere il parere degli egregi funzionari che trattano questa materia, potrò suggerirle ~~il~~ i termini di una <sup>memoria</sup> memoria aggiuntiva che credo sarà necessaria.

Più tardi, in prossimità della dismissione del ricorso, favorisca le segnalazioni e le raccomandazioni ai mandati più autorevoli del Collegio.

Cordialmente <sup>il</sup> suo sed. aff.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 24 nov. 1940 XIX

Eccellenza,

l'assunzione del Vostro conoscente all'altissimo ufficio, mi fa ~~esortare~~ <sup>Vi</sup> di chiederle nuove e definitive insistenze in favore del nostro raccomandato: egli si trova in condizioni di salute sempre più precarie, talchè il provvedimento è ormai improrogabile.

Deferenti saluti, scuse e grazie vivissime.

A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Roma, 29 novembre 1940

Egregio Prof. Cardiani,

La mia azione presso la Segreteria del Collegio Peritale - ~~di~~ <sup>al</sup> quale è stato diretto il ricorso della Soc. An. Laminifluvi Rivetti - ~~ha avuto~~ <sup>si è proposta</sup> due fini:

a) ottenere che sia nominato relatore, non persona esclusivamente fiscale, ~~come quella del "Tribunale"~~ <sup>ma</sup> persona estranea agli uffici statali finanziari ed esperta della ~~in~~ ~~reale~~ vita economica del paese;

b) ottenere chiarimenti e informazioni circa ~~le~~ <sup>le</sup> direttive del Collegio <sup>per</sup> poter eventualmente redigere una memoria ~~o~~ <sup>o</sup> illustrativa del ricorso.

I due scopi sono stati pienamente raggiunti.

La ~~relazione~~ <sup>relazione</sup> è stata affidata al <sup>relazione sul ricorso</sup>

2  
Grand. Off. dott. Luigi Bruno, che  
~~compete~~ a Milano ~~non so~~  
dirige a  
bene quale azienda ~~bancaria~~ bancaria  
o industriale. Naturalmente questa  
notizia ~~l'affidato~~ deve  
rimanere riservata essendo stato  
fatto espresso divieto ai funzionari  
di comunicarla agli interessati.

In quanto alle notizie e alle  
delucidazioni in merito al ricorso  
~~presso~~ sono in grado di darle  
precise indicazioni che, per maggiore  
chiarezza, racconterò in quattro punti.

## I

Il ricorso afferma che al Comitato  
Direttivo degli agenti di cambio si è  
richiesto di determinare il valore  
delle azioni della Soc. Rivetti ~~per~~  
nel secondo semestre 1938. E si soggiunge  
che « sulla base del valore ~~deter-~~ <sup>aggiun-</sup>  
minato per il secondo semestre =

1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo <sup>semestrale</sup> come per tutto l'anno 1939. <sup>3</sup>

Da questa esposizione ~~pare~~ <sup>dunque,</sup> che il Comitato è stato <sup>risultato</sup> interpellato per il secondo semestre 1938 e non già per l'anno 1939; e che l'Ufficio di Registro, procedendo all'accertamento <sup>definitivo</sup> dell'imposta, si è <sup>non</sup> ~~soffo~~ basato esclusivamente sul dato relativo al 1938.

~~Per tanto sembra che l'errore sia~~  
Ora qui la Segreteria del Collegio - assai esperta nella materia - ravvisa qualche lacuna o forse qualche imprecisione.

L'art. 4 del R. D. L. 15 dicembre 1938 sull'imposta di negoziazione sui titoli delle Società, distingue fra <sup>velutazione</sup> provvisoria e <sup>velutazione</sup> definitiva. La <sup>velutazione</sup> provvisoria è « liquidata di ufficio

in base al valore dei titoli accertato  
per l'imposta dell'anno precedente 71. La  
valutazione definitiva invece è  
fatta ~~per ogni anno~~ obbligatoriamente  
per ogni singolo anno.

Nasce pertanto il dubbio che la  
liquidazione contro cui è diretto  
il ricorso non sia la definitiva  
ma la provvisoria. Il meno che,  
per errore a informazione, ~~non~~  
~~si sia sentito il Comitato degli~~  
~~agenti~~ le cose stiano diversamente,  
nel senso che il ~~regio~~ giudizio  
del Comitato degli agenti di cambio  
<sup>sia duplice e</sup>  
si riferisca al semestre 1938 e  
all'anno 1939.

È questo un punto che occorre  
~~rapidamente~~ precisare interpellando  
l'Ufficio di Registro di Milano. È  
inutile avvertire che se la liqui-  
dazione fosse quella provvisoria  
ricorso avrebbe sarebbe ~~per~~ il  
almeno prematuro.

II

~~Qualora~~ Il ricorso conclude chiedendo che il valore delle azioni del famiglia Pivetti siano valutate per il <sup>secondo semestre</sup> ~~anno~~ 1938 alla pari del valore ~~nominale~~ naturalmente al fine nominale. ~~Si~~ si chiede per l'anno 1939; nella supposizione che la valutazione provvisoria (stabilita in base alla valutazione dell'anno precedente) possa diventare, o sia senz'altro, la valutazione definitiva.

Ma ~~ma~~ si osserva che il Collegio peritale non può prendere in esame tale domanda ~~relativa~~ <sup>relativa</sup> al 1938. L'art. 18 del citato decreto dice che le sue disposizioni ~~non~~ hanno effetto a decorrere <sup>la misura del</sup> dall'anno 1939. L'imposta applicata alla negoziazione dei titoli nell'anno - o semestre 1938, non può essere impugnata davanti al Collegio Peritale, ma

deve rimanere disciplinata dalle  
 norme del R. D. 30 dicembre 1923  
 N. 3280, ~~che~~ che non ammette  
 la riparabilità del giudizio  
 del Comitato degli agenti. Natural-  
 mente è sempre possibile il  
 rimedio in via amministrativa.

La domanda ~~quindi~~ ~~non~~ ~~rettificata~~  
 ricorso contro la (qualora si tratti di  
 liquidazione definitiva) deve  
 essere rettificata, ~~non~~ ~~sempre~~ ~~de~~  
 a contestare la serietà e la fondatezza  
 della valutazione <sup>del</sup> 1938, per concludere  
 con la richiesta di una minore  
 valutazione per il 1939.

III

Tanto sempre che trattasi di ricorso  
 contro l'accertamento definitivo,  
 e stabilito che esso deve contestare  
 il valore ~~la valutazione~~ di £ 750 attribuito  
 alle ap'ori per l'anno 1939, <sup>al cui</sup> ~~scopo~~  
 delle argomentazioni del  
 ricorso. La Società nel 1939 è già in

vita dal 28 giugno 1938, ed ha <sup>7</sup>  
già aumentato il suo capitale  
dal 28 ottobre 1938. La tesi <sup>osservata</sup>  
che il valore delle azioni deve essere  
identico al valore nominale (tesi  
inoppugnabile per ~~il secondo semestre 1938~~  
per <sup>il 1939</sup> ~~il secondo semestre 1938~~  
dico. Perciò occorre che il <sup>giurista</sup>  
per combattere il valore di <sup>ricorso</sup> £ 750  
ch'esso sia stato, per obbligo di legge <sup>(dato</sup>  
determinato dal Comitato degli agenti di <sup>già</sup>  
cambio), ~~si~~ <sup>si</sup> illustrasse alcuni  
dati del bilancio sociale per 1939  
e precisamente quei dati  
- a termini dell'art. 7 delle <sup>che</sup>  
disposizioni - sono indicati <sup>vigenti</sup>  
elementi per la determinazione  
del valore dei titoli.

#### IV

Speciale importanza ha il richiamo

8  
fatto nel ricorso, alla disposizione  
di legge ~~che~~ (art. 11) che attribuisce  
il valore nominale ai titoli di  
società o enti di nuova costituzi-  
one ~~per~~ durante l'anno di costi-  
tuzione. Ciò ha valore per il 1938,  
ma, di riflesso, può avvenire anche  
per il 1939, dato che l'aumento  
notevolissimo di capitale è avvenuto  
alla fine del 1938 (deliberazione  
del 28 ottobre omologata il 15  
novembre 1938)

Senonché la ~~disposizione della~~ legge  
considera la nuova costituzione  
di Società e non l'aumento  
di capitale. Ora la questione è  
stata portata al Collegio geritoriale  
e vi ha sollevato ~~serie~~ <sup>vivissime</sup> discus-  
sioni. Molti membri autorevoli del  
Collegio hanno osservato che la  
~~legge~~ legge è in difetto, perché  
non contempla il caso ~~che~~ <sup>più</sup> frequentissimo

~~del~~ degli aumenti di capitale  
con emissioni di nuove azioni.

Credo pertanto che anche ~~per~~ di  
questa questione occorrerebbe far cenno  
nella memoria illustrativa per  
convincere il Collegio che ~~è~~ l'attribuzione  
di un valore così superiore  
al nominale ad azioni emesse  
da pochi mesi è ingiusto  
e infondato.

+ + +

Concludendo:

Reputo sia urgente informarsi  
presso l'Ufficio di Registro di Milano  
se l'invito a versare "a comple-  
mento imposta" la somma di  
L. 388.702 ~~è~~ ~~inferiore~~ ~~alla~~ ~~summa~~  
accertamento definitivo, in  
seguito al presente giudizio per  
il 1939 del Comitato degli Agenti  
di cambio. ~~Se si accertasse che~~ ~~si tratta~~  
<sup>invece</sup> di un accertamento provvisorio  
tutto il ricorso cambierebbe di significato.

10  
Assodato questo punto, e stabilito  
con certezza che si tratta di un certame  
mento definitivo, occorrerebbe predi-  
sporre, nelle prime settimane di  
dicembre, una memoria illustrativa  
che al Collegio Peritale.

Si si è ~~informato~~ assicurato  
che ~~non~~ prima di Natale il  
ricorso non verrà in discussione,  
prevedendosi con probabilità che  
esso sarà discusso in gennaio. (1)  
dunque, tempo per predisporre  
le nuove difese.

Con i migliori e più cordiali  
saluti.

---

Avv. prof. Aurelio Candian  
Via Tommasini, 22  
Parma

Roma, 22 ottobre 1940

Illustre Professore,

Rispondo subito alla  
sua lettera del 20 corr.

Ho comunicato l'esito della visita  
medica. La visita era stata  
ordinata per controllare la verità  
dell'attestazione medica che io  
ho prodotta.

Appena l'esito della visita  
giungerà a Roma (finora ~~non~~  
non si è ancora in possesso  
dell'incarto ~~burocratico~~) la  
Direzione Generale prenderà le  
sue decisioni.

Io ho insistito ancora perché  
~~si~~ lo Spritzmann sia  
inviato a Parma o a Ferrara.  
Cordialmente

prof. avv. Aurelio Candian

Via Cominassi 22

Torino

AVV. PROF. AURELIO CANLAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



A S.E.

L'avv. Ivano Bonomi

Piazza Libertà 4

ROMA

VISITATE  
L'ITALIA



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 2 dicembre 1940 XIX

Eccellenza,

La ringrazio del nuovo cordiale interessamento per Spritzmann.


E speriamo bene.

Grazie ancora, vivissime per la Sua esauriente comunicazione sul tema della tassa di negoziazione Rivetti.

~~Ho assunto~~ le informazioni del caso e poi Le riscriverò.

Intanto ottima è ~~la designazione~~ la designazione del relatore. Reputo che questo sia un primo segnalato successo.

Mi abbia con cordiale deferenza



A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Ingr. Stefano D'Amico  
Spett. Generale

Gen. M. Giulio Sessa  
Cons. Deleg.

Leone Elli - Vimercate

---

Gen. M. Sessa  
Ingr. D'Amico

Roma, 17 dic. 40

Egregio Professore,

Ha potuto assumere  
informazioni precise circa la tassa  
di negoziazione applicata alle azioni  
della Soc. dei Laurifici Pivetti, e Ed.  
~~come~~ ~~offo~~ ha avuto modo di informarsi  
circa le disposizioni del relatore?  
Desidererei conoscere le ~~stesse~~ ~~stesse~~  
determinazioni al riguardo per  
poter proseguire nella vigilanza  
sull'attuazione della pratica.

~~Restano~~ ~~Le~~ Cordiali saluti

Roma, 17 dicembre 1940



A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI


Piazza Libertà 4

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4

MILANO



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 22 dicembre 1940XIX


Eccellenza,

ho la Sua del 17 corr.

La ringrazio. Non ho ancora potuto avere le notizie desiderate circa la pratica ~~di~~ LANIFICIO RIVETTI=TASSA DI NEGOZIAZIONE.

Ma conto di essere in grado, subito dopo le feste, di risponderLe in modo esauriente.

Coi migliori, più cordiali e devoti saluti



A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. }

88087  
13658



A S.E.

L'avv. IVANOE BONOMI

Piazza Liberta' 4

ROMA



VISITATE  
L'ITALIA



Roma, 7 gennaio 1841

Egregio prof. Carducci,

In seguito alla sua lettera del 5 gennaio giunta oggi, mi sono recato alla Segreteria del Collegio Pontale ed ho ~~scoperto~~ saputo che il ricorso Lanifici Rivetti verrà in discussione nelle sedute del 22 e 23 gennaio.

Sono rimasto d'accordo che la Società potrà presentare una <sup>sua</sup> memoria ~~la~~ nel più breve tempo possibile, in modo che la Segreteria possa tempestivamente mandarne copia al ~~relatore~~ relatore. Credo ~~per~~ che se la memoria potrà esser qui nei primi giorni della settimana ventura ci sarà tempo per informarne il relatore. Mandi al Collegio oltre la copia in bollo da lire sei, ~~una~~ una copia in carta libera per il relatore.

Sarà poi cosa utile ~~mandarmi~~ <sup>inviarmi</sup> qualche copia della memoria stessa, per che io possa segnalarla a <sup>quelcuno</sup> dei più autorevoli corrispondenti, coi quali potrei di conferire personalmente.

Quanto al contenuto della memoria  
reputo esatte le osservazioni che  
Ella si propone di svolgere. ~~Si~~ ~~Si~~  
Insista sul fatto che la disposizione del terzo  
comma dell'art. 18 del R. D. L. 15 dicembre  
1938 prescrivendo che l'imposta per  
il 1939 sia liquidata in base al valore  
dei titoli nell'anno 1938, il Collegio  
è competente a valutare il valore  
per il 1938; ~~si~~

In attesa delle copie della  
memoria, e coi migliori auguri  
per il nuovo anno, mi resta  
del.

---

Avv. Prof. Aurelio Landi  
Via Commasini, 22

Parma

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4  
TELEFONI: 86-067-12-658

5 gennajo 1941-XIX

Eccellenza,

ho incontrato casualmente in treno, uno dei giorni scorsi, il relatore del Comitato peritale. Egli non ricordava bene se aveva riferito proprio sulla nostra questione o su altra simile, ma mi ha accennato all'idea che, trattandosi di azienda già avviata, e acquisita come tale alla anonima, non potrebbe più avere applicazione in tutto il suo rigore il principio della necessaria iniziale identità tra valore nominale e valore effettivo delle azioni. Gli sembrava però di aver proposto un parziale accoglimento del gravame.

Così stando le cose, pregherei Lei di sentire se la relazione è stata effettivamente presentata e che cosa è possibile fare.

Intanto, riesaminando i rilievi della Sua lettera, trovo che non occorra attendere chiarimenti dall'Ufficio del registro di Milano, poiché la deliberazione del Comitato di borsa è necessariamente unica e riguarda il valore delle azioni nel 1938, al quale valore va commisurata l'imposta per il 1939 non solo in via provvisoria, ma anche in sede di liquidazione definitiva (art. 18, 3° comma; R.D.L. 15 dicembre 1938).

Quanto al punto relativo alla proponibilità del reclamo avanti il Collegio peritale anche per l'imposta del 1938, ho pensato, al momento della proposizione del ricorso, e riterrei tuttora, che ~~per~~ l'art. 18, 1° comma, vada interpretato in relazione ai principi generali in materia di applicazione immediata delle norme processuali e pertanto, se non si può sostenere l'applicazione delle norme sostanziali della nuova legge ~~in~~ circa la valutazione delle azioni nell'anno 1938, dovrebbero invece applicarsi le nuove norme di carattere processuale quando l'accertamento sia avvenuto dopo il 1° gennajo 1939.

Sul merito mi sembra possa dirsi ~~che~~ - contro il rilievo del relatore - che la anonima ha acquisito le attività della vecchia azienda per un prezzo necessariamente corrispondente al capitale versato (per il rimanente ~~non~~ - se vi fosse - non potrebbe aver fatto fronte se non assumendo delle passività). Al momento iniziale, se si vuol stare alla realtà concreta e non si vuol perdersi in un giuoco di induzioni sull'avvenire dell'azienda, bisogna quindi fermarsi ~~all~~ all'importo nominale del capitale sociale.

Resto in attesa di un Suo cenno per l'eventuale compilazione di una breve memoria.

Deferenti saluti

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi  
Roma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 55067  
12658

Parma, 11 gennaio 1941-XIX

Eccellenza,

ho preparato, seguendo le Sue indicazioni, una breve memoria, che domani Le spedirò.

Data la ristrettezza del tempo, ne farò avere una copia anche direttamente al relatore.

Mi scusi se, premuto da mille cure, non Le ho dato subito notizia del trasferimento a Parma di Spritzmann.

Egli è qui già da una quindicina di giorni. E' un gran passo. E, con questo, il problema della salute organica è avviato a soluzione. Resta, purtroppo, quello della sistemazione economica, poichè, come Ella sa, lo Spritzmann aveva la sua attività a Ferrara.

Se, nel momento che Ella crederà più opportuno, sarà possibile ritornare alla carica per giungere a ancor questo risultato, mi farebbe cosa estremamente gradita.

Coi migliori e più deferenti saluti

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi  
R o m a

P.S. - Le spedirò domani o lunedì la copia autentica del bilancio.

Avv. Aurelio Candian

Milano 16.1.1941/XIX  
Piazza S. Alessandro, 4. Telef. 13-658  
88-087

## ESPRESSO

Eccellenza  
Ivanoe BONOMI  
Piazza della Libertà n. 4  
R O M A :

Come da istruzioni del Sig. Professor  
Candian - Vi rimettiamo il bilancio al  
31 dicembre 1939 della Spett. S.A. Lanifi-  
ci Rivetti di Biella.

Distinti saluti.

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN  
*Aurelio Candian*

1 allegato

Roma, 25 gennaio 1941

Egregio prof. Candiani,

Come forse saprà per  
comunicazione diretta del Collegio Feriale  
(non so però se queste comunicazioni  
si facciano) il ricorso ~~del~~ <sup>dei</sup> Garinfi ed  
Rivetti non è stato discusso il  
21-23, ma saprà esaminato il  
22 febbraio. Naturalmente ~~se~~  
~~non~~ Ella potrà chiedere l'audizione  
personale.

~~Avendo~~ ~~già~~ ~~già~~ segnalato  
e illustrato il ricorso ai due Direttori  
Generali, i quali si erano riservati  
di esaminarlo attentamente. Ora  
~~non~~ ~~si~~ ~~deve~~ ~~per~~ ~~effetto~~ ~~del~~  
rinvio, avranno più tempo ~~per~~ ~~farlo~~.

All'ultima ora - prima del 22 corr.  
~~si~~ sono riuscito a sondare quel tale  
funzionario che Ella mi ~~deve~~  
scriveva

~~La signora~~ Zepere il ~~proprietario~~ <sup>proprietario</sup> ~~più~~ <sup>più</sup> ~~avanzato~~ <sup>avanzato</sup>  
~~avanzato~~ ~~di~~ ~~ricerca~~ ~~dei~~ ~~controlli~~ <sup>proprietario</sup> <sup>più</sup> <sup>avanzato</sup>  
delle fiscalità più eccezionali. So che ha promesso  
letto la sua memoria ed ha promesso  
di farmi sapere le sue osservazioni  
delle quali - se avranno qualche  
fondamento - sarà bene tener conto  
e in ulteriore memoria e nel  
l'audizione personale.

La terrà al riguardo costantemente  
mente informata.

Cordiali saluti

---

prof. avv. Aurelio Candiani  
Via Commasini, 22  
Parma

Roma, 17 gennaio 1941

Gregorio prof. Candiani,

Come le ho telegrafato  
il 14 corr. lo subito presentato al  
Collegio Penitiale ~~in~~ la memoria in  
bollo con alcune copie semplici:

~~Ho provveduto~~ Fiorini non ho ricompta  
la copia autentica del bilancio sociale  
al quale si riferisce il quarto punto  
della memoria. Se mi giungerà tempe-  
stivamente lo presenterò al Collegio;  
in caso contrario <sup>credo che il</sup> richiamo <sup>dell'</sup>  
nella memoria <sup>sia</sup> ~~è~~ sufficiente <sup>contenuto</sup>  
~~Collegio~~ per modificare la decisione  
impugnata.

In questi giorni vedrò i due Direttori  
Generali del Ministero delle Finanze  
che fanno parte del Collegio. Se,  
come spero, terranno un atteggiamento  
benevolo, il relatore non incontrerà  
le eccessività fiscali del ..... dott. Lappalà  
Mi propongo anche di vedere  
il Presidente del Collegio, purché mi  
riesca di trovarlo qui a Roma.

~~Le ha scritto di~~

Certamente molto dipenderà  
dalla ~~com~~ convinzione che si  
sarà formata il ~~il~~ relatore, ma  
l'aver ottenuto che <sup>essi</sup> fosse scelto  
fra tra coloro che esercitano una  
attività finanziaria libera, è già  
una garanzia di imparzialità  
e di equità.

Sono lieto che lo Spritzmann sia  
già a Parma. Per ora è bene  
lasciare tranquillo il noto funzio-  
nario - al quale non posso, per  
ovvie ragioni, chiedere troppo -  
ma più tardi si potrà tornare  
alla carica.

Con i più cordiali saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 18. 1. 1941-XIX

Eccellenza,


ho le Sue lettere e La ringrazio, proprio vivamente.

Sembra che le disposizioni del relatore siano favorevoli.

Sono stato consigliato di chiedere l'audizione personale.

Perciò ci vedremo a Roma il giorno della discussione.

Coi migliori e più cordiali e deferenti saluti



LANIFICI RIVETTI S. A.

CAPITALE SOCIALE L. 130.000.000 INT. VERSATO

SEDE IN MILANO

AMMINISTRAZIONE IN BIELLA

U. P. E. C. MILANO 969214

CODICE BENTLEY - COSMOS TRADING  
UNIVERSAL TRADE CODE - A. B. C. FIFTH EDITION



ESPRESSO

TELEGR.: RIVETTI - BIELLA  
TELEF. 1990 BIELLA

BIELLA (Italia)

24/I/1941

VIA VITTORIO EMAN., 2 - BIELLA PORTALE 289

Eccellenza On. Avv.

IVANOE BONONI

ROMA

INDUSTRIA DI LAVORO - BIELLA

Come da istruzioni ricevute dall'Avv. Prof. Aurelio  
Candian, Vi accludiamo debitamente sottoscritta, l'istanza per  
il Comitato Peritale relativo alle controversie sulle imposte di  
negoziazione, che come d'accordo, presenterete immediatamente.

Distinti saluti.

LANIFICI RIVETTI S. A.  
Il Consigliere Delegato

I allegato

VTT, Dec. 05. VAA

TAVONI BONONI

Industria di Lavoro

ROMA

24/1/41

Esposizione On. Avv.  
IVANHOE BONHAI

R O N A

Distint signor.  
negotiatione, che con d'accordo, presentate immediatamente.  
il Contato Portale relativo alle controversie sulle imposte di  
Gandian, Vi accogliamo debitamente sottoscritte, l'istesso per  
Come da istruzioni ricevute dall'Avv. Prof. Arnolfo

All'Exc. On. Avv.

IVANHOE BONHAI

Piazza Libertà 4

R O N A

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 1. 2. 1941-XIX


A S.E. l'avv. Jvanoe Bonomi

Roma

Voglia prender nota che, secondo avviso ora pervenutomi dalla cliente, l'udienza per la discussione del ricorso RIVETTI=tassa di negoziazione è fissata per il giorno 20 febbrajo ore ~~8~~ 9.

Ho immediatamente scritto alla cliente perchè venga rilasciata regolare procura a Lei e a me.

Coi migliori e più deferenti saluti



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 7 febb. 1941-XIX

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi  
Roma

Ho la Sua relativa alla causa Lanifici Rivetti.

Basta che la procura sia pronta per ogni evenienza.

Ed è bene che sia in capo ad entrambi.

Comunque io calcolo di essere a Roma il giorno venti.

In caso diverso io mi riserverei di avvertirla tempestivamente.

Coi migliori e più deferenti ossequi e saluti

Luo

*[Handwritten signature]*

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658



A S.E.

l'on. avv. J VANHOE BONOMI

Piazza Libertà, 4

ROMA

VISITATE  
L'ITALIA

ROMA  
13-14  
8 - III  
41.XIX  
DISTRIBUZIONE

AVV. IVANOE BONOMI  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4  
ROMA  
TELEFONO 31-321

Roma, 11 febr. 1941

Egregio prof. Candian,

Ho ~~stamani~~ depositata la re-  
golare procura dei Lanifici Rivetti, avvertendo il segretario che la com-  
missione non deve allarmarsi in previsione di..... *due lunghe arringhe! Ho assicurato che* Ella (e speriamo non sia  
impedita da sopraggiunti impegni) non farà che illustrare il ricorso, la  
memoria e il bilancio di cui, a suo tempo, ho depositata la copia autenti-  
ca.

Per sua norma il collegio Peritale (via Venti Settembre 58A) è convoca-  
ta per giovedì 20 febbraio alle ore 9. Ma poiché il ricorso Rivetti non è  
fra i primi repute che l'audizione non possa avvenire prima delle ore *10*,

Mi avverta dove dobbiamo incontrarci: o al suo albergo o alla stazione  
ferroviaria o in altre posto.

con i migliori saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 22-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. ) 88087  
13658

Parma, 15. 2. 1941- XIX


Eccellenza,

ho la Sua e La ringrazio.

Sarò senz'altro a Roma il 20 corr. per la discussione. Anzi ci sarò già il 19, e Le telefonerò.

Compiego una brevè postilla che La prego di far presentare.

Coi più deferenti saluti



On.le COMITATO PERITALE  
PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

La Soc. An. LANIFIGI RIVETTI, con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4, 2° comma, R.D.L. 15. 12.1938 n. 1975.=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di xxxxxxxx determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938, il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulla base del valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale co-

me per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, con avviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "completamento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939", la somma di L. 388.702.65 (trecentottantottomilasettecentodue e 65%)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, e rigor, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritte dall'art.4 comma 5 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato decreto=legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500,= per azione).

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale.=

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituita. Il suo patrimonio non

aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso ed invariabile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendenza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 - Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favorevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengono interamente distribuiti il patrimonio della so-

cietà aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostacolano lo sviluppo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o in una larga misura ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costruire la base di una obbiettiva determinazione di valore.

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una sanzione legislativa nell'articolo 11 del citato R. D. L. 15.12.1938, il quale ha disposto che "per i titoli di società o di enti di nuova costituzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è liquidata sul valore nominale dei titoli stessi...."; ed il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto col 1939, non possa essere invocata con effetto vincolante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla

la sua efficacia come riconoscimento di una realtà economica manifesta e costante.

Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto, nessuna circostanza giustifica un incremento del valore delle azioni in confronto del valore nominale nelle poche settimane di vita che la società ebbe nell'anno 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azioni della S.A. Lanifici Rivetti con sede in Milano è stato, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale e cioè di L.500.- per azione.

Con perfetta osservanza.

On. la COMITATO PERITALE  
PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

La Soc. An. LANIFICI RIVETTI, con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4, 2° comma, R.D.L. 15. 12.1938 n. 1975.=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di xxxxxxxx determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938, il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulle base del valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale co-

me per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, con avviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "completamento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939", la somma di L. 388.702.65 (trecentottantottomilasettecentodue e 65%)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, e rigorosamente, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritta dall'art. 4 comma 5 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato decreto-legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500,= per azione).

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale.=

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituite. Il suo patrimonio non

aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso ed invariabile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendenza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 - Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favorevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengono interamente distribuiti il patrimonio della so-

cietà aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostacolano lo sviluppo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o in larghe misure ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costituire la base di una obbiettiva determinazione di valore.

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una sanzione legislativa nell'articolo 11 del citato R. D. L. 15.12.1938, il quale ha disposto che "per i titoli di società o di enti di nuova costituzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è liquidata sul valore nominale dei titoli stessi...."; ed il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto col 1939, non possa essere invocata con effetto vincolante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla

le sua efficacia come riconoscimento di una realtà economica manifesta e costante.

Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto, nessuna circostanza giustifica un incremento del valore delle azioni in confronto del valore nominale nelle poche settimane di vita che la società ebbe nell'anno 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azioni della S.A. Lanificio Rivetti con sede in Milano è stato, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale e cioè di L.500.- per azione.

Con perfetta osservanza.

in recapito - Rimesso a fattorino alle ore  
 Sulla fronte di fattorino per recapito. Il latore rimette una ricevuta  
 a stampa quando è incaricato di una riscossione.


Mod. 30 (1940 - XVIII)

MODULARIO  
 C. - Teleg. - 69

Il  
 Le

ECC BONONI PIAZZA

valia  
 stario  
 data  
 stario



INDICAZIONI DI URGENZA

LIBERTA 4<sup>a</sup> ROMA

Rice

cont

Il tempo medio  
 per i telegrammi interni e con cari paesi esteri di  
 10 minuti, per i telegrammi aerei di 15 minuti.  
 Per i telegrammi aerei, il primo numero dopo  
 il numero del telegramma, il secondo  
 il numero, l'ora e i minuti della presentazione.

Per

17-33



QUALIFICA

DESTINAZIONE

PROVENIENZA

NUM.

P.

ZIONE  
 minuti

VIA E INDICAZIONI  
 EVENTUALI D'UFFICIO

Ord. 141 - 8-6-1940-XVIII - Stab. Vallecchi, Firenze - 14.300.000

106 MILANO 49732 15 17 1420 VISTATO =

SARO ROMA MERCOLEDI SERA ET TELEFONERO

OSSEBUI = CANDIAN AURELIO

1745 P

**Fatevi correntisti postali.** PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITA DEL  
 REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI  
 MEDIANTE POSTAGIRO. SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Modularig

TELEGRAMMA  
ROMA OSTIENSE

1875

2



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 18. 1. 1941-XIX

Espresso


Eccellenza,

il sig. Carlo Dalla Volta di Ugo mandò a suo tempo un esposto al Ministero degli Interni, di cui Le compiego la copia.

Ne seguì la comunicazione del 13 dicembre 1940 di cui pure Le compiego la copia.

Le chiedo se Ella può patrocinare l'interessato e, nell'ipotesi affermativa, che cosa intende di fare, che cosa Le occorre di documentazione ed eventualmente di precedenti della pratica.

Con devoti saluti



A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi  
Roma

2 allegati

On. COMITATO PERITALE  
PER LE CONTROVERSIE SULLA IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE  
R O M A

Postilla alla memoria  
della Società An. Lanifici Rivetti.

Poche, rapidissime osservazioni ancora  
- se la pazienza dell'On. Comitato ce lo consente -  
in aggiunta alle ragioni svolte nella memoria. Non  
ritorniamo, ben inteso, sul già detto e solo desi-  
deriamo ulteriormente chiarire qualche punto di  
fatto.

a)

Non ci fu, nemmeno in un senso strettamen-  
te economico, trasformazione della collettiva Giu-  
seppe Rivetti & figli in anonima né passaggio puro  
e semplice dell'azienda dalla collettiva all'anoni-  
ma: a questa passarono soltanto gli stabilimenti di  
Biella e Vigliano, mentre tutte le altre attività  
furono liquidate o trasferite ad altri, e così ad  
altri fu trasferito lo stabilimento di pettinatura,  
per l'innanzi collegato con quelli di filatura e  
tessitura.

b)

Si è già dimostrato nella memoria come non possa trarsi alcun coefficiente per una valutazione dei titoli al di sopra del nominale sullo scorcio del 1938 dal modesto utile distribuito nell'esercizio successivo.

Ma non si potrebbe nemmeno pensare ad utili occulti, poichè gli ammortamenti furono compiuti nella misura prevista dallo statuto e nei limiti consentiti: e nessuno (neppure i rappresentanti dell'Ufficio fiscale) ha mai detto che quegli ammortamenti sian stati calcolati in misura eccessiva in relazione alla entità e natura dei beni (per molta parte macchine soggette a rapido logoramento e a un ancor più rapido superamento per effetto dei progressi della tecnica).

c)

Che l'azienda sia solida e bene organizzata non significa nulla agli effetti della ricerca di un supposto plusvalore delle azioni; poichè, se l'azienda fosse male organizzata e di dubbia solidità le sue azioni non avrebbero certo neanche un valore uguale al nominale.

La valutazione prudente delle merci, d'altronde, non è che l'adempimento di un tassativo ob-

bligo degli amministratori: e non sarebbe certo  
legittimo calcolare il valore delle azioni della  
Società alla stregua di una valutazione imprudente  
delle consistenze, alla stessa guisa che sarebbe  
illegittimo, e anzi delittuoso, calcolare<sup>a</sup> quella  
stregua e distribuire degli utili.

-----  
Roma, 15 febbrajo 1941-XIX

On. COMITATO PERITALE  
PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA  
DI NEGOZIAZIONE

ROMA

BREVE MEMORIA  
per la Soc. An. Lanifici Rivetti.

I

Cenni di fatto.

La Soc. an. Lanifici Rivetti, con sede in Milano, veniva costituita con rogito dott. Lovato in data 28 giugno 1938, con un capitale sociale di lire 1.000.000.- che veniva portato a £. 130 milioni, diviso in n. 260.000 azioni di capitale da nominali £. 500.- ciascuna, con deliberazione 28 ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 novembre stesso anno.

La Società pagava dapprima, in via provvisoria, la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale.

Procedutosi poi dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano alla valutazione dei titoli allo scopo della definitiva liquidazione della imposta, fu ritenuto che il loro valore fosse, nello stesso secondo semestre 1938 nel quale la società aveva iniziata la sua vita, di £. 750.- per ciascuna azione, anziché di £. 500.-.

Di qui il reclamo delle Società: reclamo che ri

flette così la imposizione per il secondo semestre 1938 come la imposizione per l'anno 1939, poichè anche questa doveva avere per legge - e in fatto ha avuta nel caso concreto - la sua base nel valore attribuito ai titoli per il secondo semestre 1938 (art. 18, 3° comma R.D. 15 dicembre 1938).

## II

Ammissibilità del reclamo.

Il R.D. 15 dicembre 1938 ha avuto applicazione a partire dall'anno 1939, dalla qual data sono state abrogate le disposizioni preesistenti.

Ovvia quindi è l'applicabilità della nuova legge - e quindi la ammissibilità del reclamo avanti il Collegio peritale - per quel che attiene alla imposta per l'anno 1939.

Ma altrettanto certa è la applicabilità della nuova legge anche per quel che attiene alla imposta per il secondo semestre 1938. Per un verso, è sempre la medesima valutazione (cioè la determinazione del valore dei titoli nel 1938) che viene in discussione, e sarebbe assurdo ammetterne il riesame agli effetti della imposte del 1939 e non ammetterlo agli effetti della imposte del 1938, con la aberrante conseguenza di attribuire eventualmente ai medesimi titoli, per il medesimo tempo, due diversi valori. Per un altro verso, la norma del R.D. 15 dicembre 1938 relativa al reclamo contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio è una norma processuale, e però ha immediata applicazione anche alle procedure di ac-

certamento di imposte relative a periodi anteriori.

Nel caso, il reclamo è stato proposto nel 1940, cioè quando era da tempo in vigore la nuova legge; e nel 1940 era stata anche effettuata e notificata la liquidazione delle imposte: quindi le condizioni di ammissibilità del reclamo, e in ispecie la competenza del Collegio chiamato a giudicarlo, erano regolati dalla legge nuova anche se il reclamo riguardava una imposta dovuta per il 1938. Invero, come ancora in una recente pronuncia ha riaffermato la CORTE SUPREMA, "è pacifico tanto in dottrina quanto in giurisprudenza che le nuove leggi procedurali debbano avere immediata applicazione." (10 gennaio 1939, Settimana Cass. 1939, 209) : cioè si applichino ai procedimenti iniziati o proseguiti dopo l'entrata in vigore della legge nuova, anche se relativi a fatti anteriori.

Di conseguenza, l'imposte relative all'anno 1938 sarà bensì regolata, ancor oggi, dalle norme sostanziali allora vigenti, e così dalle norme relative alle condizioni dell'applicazione dell'imposta, al valore imponibile, alle eventuali esenzioni; ma la procedura per l'accertamento del tributo ed i relativi reclami - essendo posti in atto sotto l'impero della nuova legge - sono da queste regolati. E come non si è dubitato della necessaria applicazione dei primi quattro commi dell'art. 4 (obbligatorie determinazione del valore da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio, liquidazione provvisoria delle tasse in base al valo-

re nominale e via dicendo), allo stesso modo non può dubitarsi della applicazione delle norme relative ai reclami contenute nella nuova legge: competenza del Collegio peritale per le controversie relative al valore imponibile; termini per il reclamo, ecc.

### III

Necessaria coincidenza tra valore effettivo e valore nominale dei titoli all'inizio della vita della società.

Si è già osservato nel ricorso che nel momento della costituzione della società il patrimonio coincide necessariamente col capitale sociale. In quel momento, invero, la società non ha e non può avere altri beni fuor di quelli che formano i conferimenti dei soci e il cui complesso costituisce il capitale sociale. Soltanto successivamente, mentre il capitale della società rimane "legalmente fisso e "invariabile", se non in forza di una modifica dello statuto, "il patrimonio aumenta o diminuisce in "dipendenza delle vicende della gestione sociale," (CASSAZIONE REGNO 5 gennajo 1938 - Foro it. 1938, I, 154).

Ne si potrebbe obiettare che ciò sia vero soltanto per le società che iniziano una nuova attività industriale o commerciale, e non invece per le società che - come nel caso concreto è accaduto - acquistano una azienda già organizzata ed avviata e ne continuano la attività.

Anche in questo caso, infatti, la società ac-

quista l'azienda col proprio capitale sociale ed eventualmente col ricavo della assunzione di passività: quindi, se si vuole stare alla realtà, cioè al dato concreto emergente dal prezzo convenuto, si deve dire che quella azienda vale la somma per la quale viene acquistata. Si potrebbe obiettare che nell'acquisto può essersi fatto un buon affare oppure un affare cattivo, ma queste sarebbero opinioni soggettive, necessariamente mutevoli, alle quali solo l'evvenire della società potrebbe dare una conferma o una smentita, e alle quali <sup>non</sup> può/prevalere il dato obiettivo e concreto della fissazione contrattuale del prezzo.

Ma ciò significa, ancora, che, all'inizio, il patrimonio della società non si può dire aumentato o diminuito per il fatto che sia stato investito in una azienda già efficiente, come non sarebbe aumentato o diminuito per il fatto di essere investito nell'acquisto di altri beni qualsiasi.

Ma non diverso è il caso quando - come nelle specie - la società acquisti l'azienda, anziché in linea di compravendita, per via di conferimento, sempreché le nuove azioni siano collocate alla pari. Qui, infatti, i vecchi azionisti consentono a ricevere l'azienda in corrispettivo di un certo numero di azioni e i nuovi, a loro volta, consentono a cederla in corrispettivo delle medesime azioni. Ma il corrispettivo del conferimento, ripetersi, è pur sempre calcolato in base al valore nominale delle azioni, cioè per ogni milione di va

lore della azienda conferite vengono assegnate al conferente mille azioni del valore <sup>nominale</sup> di mille lire ciascuna, così come a chi ha conferito un milione in denaro. Ora, questo significa, da capo, che vecchi e nuovi azionisti hanno concordemente attribuito alla azienda, non in astratto, ma nella concreta composizione dei rispettivi interessi, un valore pari all'importo nominale delle azioni.

In ogni caso, quindi, la considerazione degli elementi obbiettivi conduce a un solo risultato: la necessaria, iniziale coincidenza di valore effettivo e valore nominale delle azioni. Nè - come è ovvio - può darsi, agli inizi della vita sociale, <sup>un</sup> altro elemento obbiettivamente apprezzabile di valutazione, quale può essere, nelle fasi successive, il reddito: all'inizio, invero, non si può ancora parlare di risultati di gestione. E nemmeno si potrebbe far riferimento - quando pure si potessero conoscere - ai risultati della gestione della azienda prima della cessione o del conferimento in società, poichè è chiaro che il mutamento di proprietà ed eventualmente di direzione amministrativa e tecnica, la rottura dei legami finanziari e commerciali preesistenti e la creazione di collegamenti nuovi e via dicendo modificano essenzialmente le condizioni della produzione del reddito.

Quindi, da capo, se non si vuol perdersi in previsioni meramente soggettive e quanto mai aleatorie sull'avvenire della società, non rimane che stare all'unico dato concreto disponibile e cioè

al valore nominale. E che questa sia una realtà economica costante è stato riconosciuto dallo stesso legislatore con l'art. 11 del R.D.L. 15 dicembre 1938, il quale ha esplicitamente e senza alcuna distinzione o limitazione sancito che "per i titoli di società o di enti di nuova costituzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è LIQUIDATA SUL VALORE NOMINALE DEI TITOLI STESSI.."

Il rinnovato esame del tema ci ha condotti a constatare che questa norma ha VALORE VINCOLANTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA DELL'ANNO 1939, regolata come essa è, anche sotto il profilo sostanziale, dalla nuova legge (art. 18, 1° comma: "le disposizioni del presente decreto hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione a decorrere dall'anno 1939," e quindi, in particolare, ai fini della applicazione dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1939).

Ma, per l'appunto, la norma ora cennata non fa che codificare un dato di esperienze, e pertanto alla sua stregua va disciplinato ugualmente la liquidazione della imposta dovuta per il secondo semestre 1938.

## IV

Coincidenza tra valore effettivo e valore nominale anche in base ai risultati dell'esercizio chiuso al 31.XII.1939.

Le considerazioni che precedono rendono manifestamente superflua ed anzi escludono ogni indagine ulteriore, e in particolare rendono superfluo e pre-

cludono il tentativo di determinare a posteriori il valore delle azioni nel 1938 attraverso l'indagine sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1939.

Ma anche una tale indagine, se fosse ammissibile, non farebbe che confermare la persistente coincidenza tra valore effettivo e valore nominale delle azioni.

Infatti, l'esercizio fu di quattordici mesi (novembre e dicembre 1938 oltre tutto l'anno 1939: non si tien conto naturalmente dei mesi dal luglio all'ottobre 1938, nei quali la società aveva un solo milione di capitale e non svolse una vera e propria attività industriale). Ora, per quel periodo di quattordici mesi, gli utili delle azioni di capitale furono di £. 35.- per azione, pari a sette lire per ogni cento lire di capitale. Raggiungiate alla durata di un anno, l'utile è esattamente del sei per cento.

Ora non è chi non veda che per un investimento industriale, in titoli non quotati, il tasso del sei per cento è estremamente modesto, tanto modesto che lo stesso legislatore, allorchè ha dovuto fissare il "reddito ordinario" delle aziende industriali e commerciali (sia al fine di scaverarlo dai maggiori utili derivanti dallo stato di guerra, sia, ancor prima, al fine di determinare il capitale imponibile per le imposte sulle aziende), ha calcolato quel reddito nella misura dell'otto per cento (art. 2 L. 1° luglio 1940 n. 813; art. 13 R.D.

9.-

L. 9 novembre 1938 n. 1720).

Quindi, anche alle stregue del reddito percepito dagli azionisti nel 1939 il valore delle azioni non risulterebbe superiore al nominale.

Si confida pertanto nel pieno accoglimento del reclamo.

---

Roma, 12 gennaio 1941-XI

Roma, 22 febbraio 1941 1

Egregio prof. Cardani,

Faccio seguito ai miei due telegrammi, di ieri e di oggi, per darle maggiori ragguagli circa le decisioni del Collegio Penitente.

Il segretario che deve stendere queste decisioni e farle poi firmare dal presidente (~~per~~ in questa speciale procedura non è prescritta la decisione motivata stesa dal relatore) è stato abbottonatissimo. Mi ha detto che è suo stretto dovere mantenere il maggiore riserbo fino alla firma della decisione da parte del Presidente, firma che avverrà ~~alla~~ ~~stessa~~ ~~occasione~~ ~~della~~ ~~stessa~~ ~~occasione~~ ~~della~~ ~~stessa~~ ~~occasione~~ al ritorno del presidente ~~per~~ ~~la~~ ~~futura~~ ~~adunanza~~ ~~mensile~~ <sup>stesso in occasione della</sup> futura adunanza mensile.

Conversando col segretario ho però saputo che il Collegio ha tenuto fermo il principio ~~che esso non~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~quale~~ ~~solo~~ ~~le~~ ~~controversie~~ ~~relative~~

alle tasse per il 1939 e anni successivi  
non possono essere oggetto delle sue decisioni.  
Le acute osservazioni ~~delle~~ svolte  
davanti al Collegio hanno impressionato  
molti commissari, ma la maggioranza  
ha tenuto fermo il principio, dal  
quale ha ritenuto di non potersi, in  
nessun caso, ~~allontanarsi~~,  
allontanarsi.

Però il Segretario ritiene che ~~fermando~~ <sup>dovendo</sup>  
la tassazione ~~del~~ per il 1938 <sup>essere regolata</sup>  
~~sia la Commissione~~ ~~locali~~ ~~queste~~ <sup>in</sup>  
~~base~~ ~~alle~~ disposizioni ~~della~~ del R.  
D. 30 dicembre 1925 N. 3280 ~~non~~  
~~per~~ gli uffici fiscali non abbiano  
più la possibilità di ~~applicare~~ <sup>ritenere</sup>  
~~una tassazione diversa~~  
il valore dei titoli superiore al  
valore nominale giacché ~~dalla~~ <sup>incertezza</sup>  
che è qui a Roma non pare  
abbiano tempestivamente notificato  
<sup>alla parte</sup> un diverso valore. Io non ho possibilità  
di controllare se questa affermazione  
del competente primo funzionario sia

fondata, ma poiché egli ~~certo~~ ha  
~~stato~~ esaminato il caso sugli  
certamente  
elementi in suo possesso, voglio  
credere che sia vera. In tal modo  
per il 1938 si sarebbe ottenuta  
- pur attraverso ~~HP~~ una via <sup>impensata</sup>  
una completa vittoria.

Per il 1939 le confidenze del furiere  
non sono state così laconiche che  
non oso fare pronostici. Certamente  
il Collegio ha deciso per il 1939  
fissando il valore dei titoli. Ma  
~~non~~ ad ogni mia interrogazione  
circa il valore attribuito, il <sup>primo</sup>  
tipico funzionario si è abilmente  
~~non~~ difeso dal rispondere. Il tono  
però delle difese mi lascia credere  
che il valore attribuito non  
sia ~~è~~ né quello nominale né  
quello stabilito dagli Agenti di  
Borsa di Milano. Luppungo (ma è,

ripeto, una mia supposizione) che <sup>4</sup>  
il valore fissato dal Collegio sia  
un valore intermedio fra l'uno  
e l'altro limite. ~~Espresso~~

~~La~~ Nella <sup>veniente</sup> settimana mi pro-  
pongo di far sommare quel tale <sup>commissario</sup>  
sario ~~ch'è~~ <sup>entrante</sup> funzionario del Ministero  
di cui le ho parlato. Spero di  
attingere da lui informazioni più  
precise, che le trasmetterò immedia-  
tamente.

In attesa e nella speranza che  
le ulteriori notizie siano, se non  
ottime, buone, la saluto  
cordialmente

On.le COMITATO PERITALE

PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

R O M A

=====

La Soc. An. LANIFICI RIVETTI, con sede in Milano, veniva costituita con rogito Dr. Lovato in data 28 Giugno 1938, con un capitale sociale di lire italiane 1.000.000,= che veniva portato a L. 130 milioni diviso in n. 260.000,= azioni di capitale di nominali L. 500,= ciascuna, con deliberazione 28 Ottobre 1938, omologata dal Tribunale di Milano con decreto 15 Novembre 1938/XVII.=

La scrivente Società ha già pagata la imposta di negoziazione sulle proprie azioni, così per il secondo semestre 1938 come per l'anno 1939, sulla base del valore nominale delle azioni stesse (art. 4, 2° comma, R.D.L. 15. 12.1938 n. 1975).=

Senonchè il Comitato Direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, richiesto di ~~xxxxxxx~~ determinare quale fosse stato, nel secondo semestre 1938, il valore delle azioni della scrivente Società, indicava tale valore nella somma di L. 750,=(settecentocinquanta) per ciascuna azione. E poichè sulla base del valore determinato per il secondo semestre 1938 deve essere applicata l'imposta così per il detto periodo semestrale come per tutto l'anno 1939, l'Ufficio del Registro di Milano, con avviso in data 21 Giugno u.s.; invitava la scrivente Società a pagare a titolo di "complemento imposta di negoziazione anno 1938 e 1939" la somma di L. 388.702,65

(trecentottantottomilasettecentodue & 65%)

Quantunque tale avviso non rappresenti ancora, a rigore, la notificazione del "valore determinato" e "dell'ammontare della imposta" prescritta dall'art. 4 comma 5 del R.D.L. 15.12.1938 n. 1975, tuttavia la società esponente intende fin da ora ricorrere, come con il presente atto ricorre, al Collegio Peritale di cui all'art. 9 del citato decreto-legge per ottenere che il valore delle proprie azioni, in totale riforma della determinazione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Milano, venga riconosciuto, per il secondo semestre 1938, pari al valore nominale (L. 500, = per azione)/

La esponente Società è completamente all'oscuro dei criteri cui abbia potuto ispirarsi il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano per giungere ad attribuire alle azioni un valore di tanto superiore al nominale. =

Osserva però che trattavasi, nel secondo semestre 1938, di società appena costituita. Il suo patrimonio non aveva quindi potuto subire quegli incrementi o quelle diminuzioni che possono derivare soltanto dalle vicende della gestione della azienda.

E' nozione elementare che all'inizio il patrimonio di una società coincide col suo capitale: non altro che il capitale, infatti, viene investito nelle cose e nei diritti che costituiscono il patrimonio sociale. Soltanto successivamente mentre il capitale della socie\_

tà rimane "legalmente fisso ed invariabile" se non in forza di una modifica (dello statuto)", il patrimonio aumenta o diminuisce in dipendenza "delle vicende della gestione sociale" (Cassazione Regno 5.1.1938 = Foro It. 1938.1.154. All'inizio quindi, necessariamente, il valore nominale di ciascuna azione (il quale non è altro che il risultato della divisione del capitale sociale per il numero delle azioni) coincide con il suo valore effettivo (cioè con quello che si ottiene dividendo per il numero delle azioni l'ammontare del patrimonio sociale). Soltanto con l'andar del tempo, se l'azione è bene organizzata e diretta, se i suoi prodotti si affermano sui mercati, se le vicende politiche, monetarie, ect. operano favorevolmente, se i guadagni via via realizzati non vengano interamente distribuiti il patrimonio della società aumenta: viceversa, diminuisce se l'azienda è mal diretta, se i prodotti soccombono alla concorrenza di altri, se le condizioni ambientali ostacolano lo sviluppo dell'industria, se i primi utili vengono imprudentemente distribuiti e così via. Soltanto con l'andar del tempo, quindi, il valore effettivo delle singole azioni può divergere, in più o men larga misura ed in senso positivo o negativo, dal valore nominale: all'inizio, si potranno soltanto fare delle ipotesi, delle previsioni soggettive di andamenti futuri, le quali non possono ovviamente costruire la base di una obbiettiva determinazione di valore."

Queste elementari considerazioni hanno finito del resto per avere una ~~sanzione~~ sanzione legislativa nell'art. 11 del citato R.D.L. 15.12.1938, il quale ha disposto

che " per i titoli di società o di enti di nuova costi-  
tuzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è li-  
quidata sul valore nominale dei titoli stessi..."; ed  
il fatto che questa norma, entrata in vigore soltanto  
col 1939, non possa essere invocata con effetto vinco-  
lante per l'anno precedente, non diminuisce per nulla  
la sua efficacia come riconoscimento di una realtà e-  
conomica manifesta e costante. =

Superfluo è quindi aggiungere che, nel caso concreto,  
nessuna circostanza giustifica un incremento del valo-  
re delle azioni in confronto del valore nominale nel-  
le poche settimane di vita che la società ebbe nell'an-  
no 1938.

Si chiede pertanto che voglia l'On.le Comitato  
Peritale dichiarare che il valore effettivo delle azio-  
ni della S.A. Lanificio Rivetti con sede in Milano è sta-  
to, nel secondo semestre 1938, pari al valore nominale  
e cioè di L. 500,= per azione. =

Con perfetta osservanza.



Approttare a ogni sua domanda  
 di Fabio Luzzatto intesa  
 a favorire la reputazione  
 sua propria -

D. L. consegnata 24 Feb.  
 Via Carrozza 7 al comm. Penetta

~~150,000~~

260,000 Stipendi

2600 ~~000~~

250

2  
 2800

130

52

65,000,000

65,000 x

6

~~260,000~~

390,000

88,000 : 260,000 = 150

~~260~~

260

65,000,000

280

300

260

3  
 195

135

195

395

390

Gregorio prof. Candiani,

Roma, 25 febbraio 1939

In via del tutto confiden-  
ziale, e con viva preghiera di tener riservata  
la comunicazione ho saputo dal nota  
(il Cerbero che sono riuscito ad ammansare!)  
sindacario che il Collegio Peritale ha  
~~stabilito~~ stabilito in £ 600 il valore delle  
azioni Luigi Rivetti per l'anno 1939.

Per l'anno 1938 - anzi per il secondo  
semestre di detto anno - il Collegio ~~si è~~  
dichiarato incompetente a decidere, rifiu-  
tandosi di accedere all'interpretazione  
che dell'art. 18 del R. D. L. 15 dicembre 1938  
Elle aveva così brillantemente sostenuta  
davanti al Collegio stesso.

Pertanto l'imposta di negoziazione  
per il 1938 dovrà essere regolata dal  
R. Decreto 30 dicembre 1929 n. 3280 che  
reca il titolo: Tasse in negoziazione del  
bollo e del registro, e <sup>che fissa</sup> <sup>in</sup> £ 4,50  
per <sup>ogni</sup> mille ~~lire~~ lire di valore delle  
azioni al portatore.

2

Finanche' nell'applicazione di quest'ultimo decreto si profila la questione indicatami stabilisce (art. 3) che si faccia la liquidazione della tassa sul valor nominale dei titoli; fino a che l'una o l'altra parte - cioè il fisco o il contribuente - non producano il certificato peritale del Sindacato degli agenti di Borsa. ~~Ma~~ tale certificato può essere promosso o dal contribuente o dal fisco, ~~ma~~ nell'uno o nell'altro caso il fisco non ha diritto di servirsi se non entro il termine di due anni. ~~Si~~ legge nel 7° comma del predetto articolo: « Rimane alla finanza il diritto di tassare entro il biennio del pagamento di ciascuna rata semestrale il valore che risultasse dal certificato peritale di cui esse avesse promosso l'emissione, nonché di servirsi in ogni caso del certificato peritale richiesto, ma non prodotto, dal contribuente. »

Innanzitutto posto che la Finanza ~~abbia~~<sup>3</sup>  
~~promesso~~ deve agire entro un biennio  
è da vedere se essa ha rispettato  
questo termine, giacché in caso  
contrario non può più far valere  
il certificato peritale, da lei promosso  
o promosso dal contribuente, e deve  
accettare il valore nominale dei titoli.

~~Però~~ [Sarà pertanto opportuno, quando  
verrà fatta la liquidazione definitiva,  
tener presente questa questione da  
risolverci coi dati di fatto che si potranno  
agevolmente controllare.

Comunque se ~~il dubbio~~ non fossero  
applicabili queste disposizioni relative  
al biennio, ~~la~~ l'aumento di valore  
da 500 lire nominali a 750 ~~ma~~  
potrà essere impugnato in via  
amministrativa - cioè con ricorso  
all'~~la~~ Amministrazione finanziaria -  
appena questa ~~si~~ intenderà liqui-  
dare la tassa di negoziazione per  
il secondo semestre del 1938.

È di tutta evidenza che, avvevando

199  
il Collegio Peritale stabilito in £ 600<sup>4</sup>  
valore delle azioni per l'anno 1939, tale  
valore non può essere superiore per  
i gli ultimi mesi del ~~1938~~ 1938. Sarebbe  
assurdo pensare, <sup>senza motivi concreti,</sup> che azioni che nel  
1939 si ritengono valere 600 lire, potessero  
valere £ 50 ~~nei~~ nei mesi precedenti.

È quindi da ritenere che in via  
amministrativa si ~~ottenga~~ <sup>otterra</sup> ~~certa~~  
~~mente~~ di ridurre, per il semestre  
1938, ~~la~~ la liquidazione dell'imposta  
sulla base ~~di~~ massima di £ 600 per  
azione.

Posto ciò, è facile calcolare quale  
sara il giovamento che ~~verrà~~ <sup>deriverà</sup> quale  
~~Società~~ di Luigi Pivetti dal parziale  
accoglimento del ricorso.

La Ufficio del Registro di Milano  
partendo dal dato che le azioni  
valevano nel 2° semestre 1938 e  
nell'anno 1939 <sup>non le ~~no~~ £ 500 nominali ma bensì</sup> £ 750, invitava  
la Società « a pagare, a titolo di comple-  
mento imposta di negoziazione »

anno 1938 e 1939, la somma di <sup>5</sup>  
£ 388.702,77 ~~che~~ Poiché ~~ora~~ per  
l'anno 1939 il valore è fissato in £ 600  
e per l'anno 1938 non potrà superare  
le £ 600, l'aumento di imposta dovrà  
farsi ~~sulla~~ non sulla base di un  
aumento di 250 per azione, ma sulla  
base di un aumento di £ 100. E allora  
la somma da pagare starà alle  
£ 388.702 <sup>intimate</sup> come 100 sta a 250. Poiché  
l'equazione essa indica ~~la~~ in lire <sup>risult</sup>  
£ 155.480 la somma ~~da~~ versare  
da versare con un risparmio in una  
sulla somma intmata dal fisco -  
di £ 233.222.

Il risultato se non ottimo  
mi pare buon, tanto più che  
forse è ancora migliorabile in  
realtà di liquidazione dell'imposta  
per il 1938.

Adreando al suo invito di present  
fare la ~~per~~ per le mie  
nota del compenso

6  
prestazione in questa pratica,  
le misco qui la mia parcella.  
con i' miglior' sarti e  
con i' miglior' argenti per il  
suo figlio combattente in Albania,  
mi creda  
ded. aff.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 22-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087  
13658

Parma, 25. 2. 1941-XIX


A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi  
p.za Libertà 4

R o m a

Grazie dei telegrammi e della esauriente comunicazione contenuta nella lettera successiva.

Attendiamo dunque la decisione. E speriamo bene.

Coi migliori e più deferenti saluti



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 22.36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658

Parma, 1.3.1941-XIX


Eccellenza Bonomi,

si possono avere o no le motivazioni dal Collegio peritale? In complesso i clienti non sono rimasti malcontenti.

Ho ricevuto la Sua notula.

Credo che sarà saldata quanto prima, insieme con altra relative allo stesso argomento.

Devoti saluti



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658



A S.E.

l'on. avv. JUANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

VISITATE  
L'ITALIA

5 marzo 1941  
Roma

Gregio Prof. Caviani,

ROMA  
1-2  
3-11  
4-19  
DISTRIBUTIONE

La decisione del Collegio non verrà firmata che nella seconda metà di questo mese, talché solo allora avremo la copia ufficiale che certo confermerà l'ufficiosa. Quanto alle motivazioni non se ne conoscono ancora: credo però saranno assai succinte e quasi scheletriche.

Ho piacere che i clienti non siano stati rimasti malcontenti.  
Cordiali saluti.

Roma, 12 marzo 1941

Egregio prof. Cavariano,

Mi sono informato presso la Segreteria del Collegio Peritale circa la pubblicazione e la forma della decisione presa nella seduta del 20 febbraio.

L'ufficio procede lentissimo, con una lentezza che supera ogni pessimismo. Alla fine di marzo, quando verrà a Roma il Presidente, si firmeranno un'ottantina di decisioni del gennaio, per cui quelle del febbraio ~~diventano~~ diventeranno esecutive nel prossimo aprile.

La decisione non viene comunicata al ricorrente, ma all'Ufficio di Registro che ha stabilita la tassazione; nel caso <sup>nostro</sup> quello di Milano. L'ufficio del Registro riceverà la ~~na~~ semplice comunicazione che il Collegio non si è ritenuto

competente per la tassazione del  
1938 e che ha <sup>diminuito</sup> ~~prodotto~~ il valore  
dei titoli per il 1939 <sup>così da</sup> ~~ridurlo a £600.~~ Non  
ci saranno motivi validi di alcun  
genere.

L'Ufficio di Registro retti si chera,  
in base alla decisione del Collegio,  
l'ammontare della tassazione e chiamerò  
la Società Taspata per comunicarlo, il  
nuovo ammontare.

Per la tassazione relativa ai pochi  
mesi del 1938 se l'Ufficio del Registro  
<sup>Case in surrogazione -</sup>  
non considera una cifra accettabile,  
la Società potrà ricorrere, in primo  
grado, alla Commissione Provinciale  
per le imposte dirette e in  
secondo grado alla Commissione  
Centrale di Roma.

Cari migliori saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 88087  
13658


ESPRESSO



A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A



Milente

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN

PARMA: Via Tommasini, 22 - Tel. 27.36

563.087

Numero d'attivo

AGENZIA RECEPITO

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 22-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 88087  
13658


Parma, 14.3.1941-XIX

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Le compiego lire diecimila a saldo  
del dovutoLe dalla ditta Rivetti per la pratica ne-  
goziazione azioni.

La ringrazio e La saluto cordialmente



Allegato assegno Banca Popolare Coop. di Novara  
n. 661101 per lit. diecimila.

14 marzo 1941

L. 10.000